



**Calcolo del ravvedimento operoso sull'imposta di bollo. Qual'è la base di calcolo, ossia la sanzione minima: il 100% o il 30%?**

Sull'imposta di bollo la "aliquota base" su cui calcolare il ravvedimento è il 30%. Infatti la sanzione minima del 100% relativamente al bollo non si applica all'imposta virtuale (pagata con F24 o telematicamente).

Si riportano alcuni passi della Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E del 14 aprile 2015

[...]

Da quanto sopra consegue che, nelle ipotesi di omesso o tardivo versamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale alle prescritte scadenze, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

[...]

Occorre, infine, precisare che l'istituto del ravvedimento, di cui al citato articolo 13 del decreto legislativo n. 472, torna applicabile anche nelle ipotesi di violazioni in materia di versamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

[Testo completo della circolare Agenzia delle Entrate 16/E del 14 aprile 2015](#)